

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 26279	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: -				
Altro: -				
Quantum: -				
Gradi precedenti				
1°Grado: Assoluzione con formula "per non aver commesso il fatto"				
2°Grado: Conferma primo grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

### Fattispecie

Precipitava da una altezza di m.14 mentre lavorava al montaggio dell'ultimo piano di un ponteggio.
--

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

I giudici di merito si sono attenuti al corretto principio che in ambito di organizzazioni complesse, di impronta societaria, come quella in esame, la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale ma va considerato l'organigramma della struttura ed individuati i soggetti deputati al governo del rischio stesso (v. da ultimo, Sezioni Unite, 24 aprile 2014 n.38343). E' principio consolidato quello secondo il quale deve riconoscersi che, pur a fronte di una delega corretta ed efficace non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza (v. Sezione IV, 28 aprile 2011, n.23292). La sentenza non pone in discussione il principio secondo il quale esiste una responsabilità residuale del datore di lavoro che ha l'obbligo di vigilare ex art.16, comma 3, d.lgs.81/2008 ma, anzi, si è soffermato sul concetto di "vigilanza alta", che ha per oggetto il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato, con l'obbligo del datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. Il ruolo di vigilanza di cui al comma 3 del citato art.16 d.lgs.81/2008, tuttavia, come ben chiarito dalla Corte di merito, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. la richiamata sentenza Sezione IV, 1 febbraio 2012, n. 10702, Mangone, che si è soffermata proprio su questo aspetto) non può avere per oggetto

la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni -che la legge affida al garante- concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato -al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. In coerente applicazione di tale principio la Corte di merito ha ritenuto che l'amministratore della società e datore di lavoro, era tenuto, in presenza di valida delega di funzioni, a verificare che il preposto alla gestione del sistema di sicurezza in cantiere, curasse l'applicazione in cantiere delle politiche stabilite dalla direzione aziendale per le attività di sicurezza ed il costante adeguamento dei piani di sicurezza elaborati dal responsabile aziendale per la sicurezza, non anche che venissero concretamente adottate, nelle singole fasi di lavorazione, le precauzioni necessarie alla prevenzione del rischio.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<b>X</b> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

#### **Note**

Il giudizio di assoluzione è stato fondato sulla circostanza che l'imputato non si era mai occupato delle questioni legate alla sicurezza sul cantiere giacchè aveva rilasciato valida delega di funzioni ad un suo collaboratore il quale, già dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della società, ne risultava procuratore speciale con il potere di sottoscrivere piani operativi di sicurezza e qualsiasi altro documento riguardante la sicurezza sui cantieri.

Il ricorso è stato proposto dalla parte civile in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**